

EBA/GL/2024/02

---

05/03/2024

---

## Orientamenti

---

sull'istituzione e la tenuta degli elenchi  
o dei registri nazionali dei gestori di  
crediti ai sensi della direttiva  
(UE) 2021/2167

# 1. Conformità e obblighi di notifica

---

## Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. <sup>(1)</sup> Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del medesimo regolamento, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti, di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 a cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 28.08.2024 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche devono essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2024/02», da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## 2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

---

### Oggetto

5. I presenti orientamenti adempiono al mandato conferito all'ABE ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167, di elaborare orientamenti destinati alle autorità competenti in materia di istituzione e tenuta di elenchi o registri nazionali dei gestori di crediti autorizzati. Esse specificano il contenuto, i requisiti di accessibilità e le scadenze per l'aggiornamento degli elenchi nazionali o dei registri dei gestori del credito autorizzati, al fine di migliorare la parità di condizioni in tutta l'Unione e la trasparenza per gli acquirenti di crediti e per i debitori. Ai fini dei presenti orientamenti, viene fornito un modello combinato per a) le notifiche tra le autorità competenti in relazione all'elenco o al registro e b) le notifiche ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2021/2167, poiché alcuni elementi degli elenchi o dei registri dipendono dalla trasmissione delle informazioni complete in essi contenute.

### Ambito d'applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano in relazione all'istituzione e alla tenuta di elenchi o registri nazionali di gestori di crediti autorizzati da parte delle autorità competenti.

### Destinatari

7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti quali definite nell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) n. 2021/2167.

## 3. Attuazione

---

### Data d'applicazione

8. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 30.12.2024.

## 4. Orientamenti sugli elenchi o registri nazionali dei gestori di crediti

---

### 4.1. Contenuto dell'elenco o del registro

9. Le autorità competenti dovrebbero includere nel proprio elenco o registro ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167, per ciascun gestore di crediti, le seguenti informazioni:

- a. identificativo della persona giuridica (LEI) (da non compilare se il gestore di crediti non dispone di un LEI);
- b. numero di identificazione unico nazionale assegnato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine;
- c. denominazione legale, compresa la forma giuridica dell'azienda e la denominazione commerciale se diversa dalla denominazione legale. Se la denominazione legale o commerciale originale non è costituita da lettere latine, l'elenco o il registro dovrebbe includere anche la versione in caratteri latini;
- d. indirizzo della sede centrale del gestore di crediti o della sua sede legale nello Stato membro d'origine, tra cui:
  - i. paese;
  - ii. città;
  - iii. codice postale;
  - iv. via;
  - v. numero civico;
- e. se un gestore di crediti autorizzato in uno Stato membro ha stabilito una succursale in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2021/2167, l'elenco o il registro dell'autorità competente di tale Stato membro ospitante dovrebbe includere l'indirizzo di tale succursale, compresi tutti i seguenti elementi:
  - i. paese;
  - ii. città;
  - iii. codice postale;
  - iv. via;

- v. numero civico;
- f. dati di contatto del gestore di crediti rilevanti per lo Stato membro in cui è tenuto l'elenco o il registro (deve essere fornito almeno un contatto, sono possibili più menzioni):
  - i. indirizzo di posta elettronica;
  - ii. modulo web;
  - iii. indirizzo postale;
  - iv. numero di telefono;
- g. dati di contatto per la gestione dei reclami dei consumatori rilevanti per lo Stato membro in cui è tenuto l'elenco o il registro, per i quali il gestore di crediti ha istituito una procedura ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 (deve essere fornito almeno un contatto, sono possibili più menzioni):
  - i. indirizzo di posta elettronica;
  - ii. modulo web;
  - iii. indirizzo postale;
  - iv. numero di telefono;
- h. stato membro d'origine in cui il gestore di crediti è stato autorizzato;
- i. status dell'autorizzazione («valida» o «revocata») per la prestazione di attività di gestione del credito, compresa la data della prima autorizzazione e la data di revoca dell'autorizzazione (se applicabile). Nel caso in cui un gestore di crediti sia stato nuovamente autorizzato, dovrebbe essere inclusa anche la prima data dell'autorizzazione attualmente valida;
- j. status dell'autorizzazione («approvato», «vietato per questo gestore di crediti» o «vietato per i gestori di crediti con sede in [nome dello Stato membro]») a ricevere e detenere fondi dai debitori in conformità all'articolo 6 della direttiva (UE) 2021/2167, compresa la data della prima autorizzazione e la data di revoca dell'autorizzazione (se applicabile) di tale servizio. Per impostazione predefinita, lo status autorizzativo di tale servizio nello Stato membro d'origine dovrebbe essere indicato nell'elenco o nel registro dello Stato membro ospitante, a meno che non si applichi un divieto generale a ricevere e detenere fondi nello Stato membro ospitante, nel qual caso l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe indicare nel suo elenco o registro la dicitura «generalmente vietato per i gestori di crediti che forniscono servizi in [nome dello Stato membro]» per tutti i gestori di crediti, indipendentemente dallo status di autorizzazione nello Stato membro d'origine. Nel caso in cui un gestore di crediti sia

stato nuovamente autorizzato a ricevere e detenere fondi, dovrebbe essere inclusa anche la prima data dell'autorizzazione attualmente valida;

- k. elenco degli Stati membri ospitanti per i quali il gestore di crediti ha notificato all'autorità competente dello Stato membro d'origine l'intenzione di prestare attività di gestione di crediti e per i quali tale autorità competente ha inviato una notifica ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2021/2167 all'autorità competente dello Stato membro ospitante (da compilare solo da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine); e
  - l. data in cui il gestore di crediti è in grado di iniziare a prestare servizi nello Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2021/2167 e, se del caso, data in cui l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha ricevuto dall'autorità competente dello Stato membro d'origine la notifica che il gestore di crediti non intende più prestare servizi nello Stato membro ospitante (da compilare solo da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante).
10. Nel caso in cui l'autorizzazione di un gestore di crediti sia stata revocata, l'autorità competente dovrebbe includere nell'elenco o nel registro, a tempo indeterminato, le informazioni aggiornate e pertinenti al momento della revoca dell'autorizzazione.

## 4.2. Requisiti di accessibilità

- 11. Le autorità competenti dovrebbero rendere il loro elenco o registro accessibile 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana. L'elenco o il registro dovrebbero essere accessibili sui siti web delle autorità competenti o su altri strumenti elettronici accessibili al pubblico, a meno che non siano in fase di manutenzione.
- 12. Le autorità competenti dovrebbero garantire che l'accesso del pubblico all'elenco o al registro non richieda una registrazione preliminare o qualsiasi altro requisito di accesso.
- 13. Le autorità competenti dovrebbero consentire l'accesso all'elenco o al registro a titolo gratuito.
- 14. Le autorità competenti dovrebbero rendere l'elenco o il registro disponibile per il download e dovrebbero includere nella versione scaricabile la data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco o del registro.
- 15. Le autorità competenti dovrebbero mettere a disposizione l'elenco o il registro nella(e) lingua(e) nazionale(i) e almeno in una lingua ufficiale dell'UE di uso comune nel settore della finanza.

## 4.3. Aggiornamenti degli elenchi o dei registri

- 16. Le autorità competenti devono elaborare le informazioni pertinenti all'elenco o al registro e aggiornare l'elenco o il registro almeno una volta alla settimana.

17. Nel caso specifico in cui l'autorità competente dello Stato membro d'origine abbia preso la decisione di revocare l'autorizzazione di un gestore di crediti a svolgere attività di gestione dei crediti o a ricevere e detenere fondi dai debitori, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbe aggiornare le informazioni di cui al paragrafo 9, punto (i) e, se del caso, al paragrafo 9, punto (j) dei presenti orientamenti entro la fine dei due giorni lavorativi successivi.
18. Una volta che l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 17 dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, essa dovrebbe aggiornare il proprio elenco o registro entro la fine dei due giorni lavorativi successivi.
19. L'autorità competente dello Stato membro d'origine è tenuta a comunicare all'autorità competente dello Stato membro ospitante eventuali modifiche rilevanti per i rispettivi elenchi o registri, entro e non oltre la data in cui l'autorità competente dello Stato membro d'origine aggiorna il proprio elenco o registro. L'autorità competente dello Stato membro d'origine invia le informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante tramite un mezzo di comunicazione istantaneo e tracciabile e utilizzando il modello riportato nell'allegato.
20. Quando l'autorità competente dello Stato membro d'origine invia per la prima volta una notifica ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2021/2167 per un determinato gestore di crediti, essa deve barrare la voce «notifica iniziale» nella sezione 1 del modello e compilare la sezione 2, nonché le informazioni non pubbliche nella sezione 3 del modello. Per i casi diversi dalle notifiche iniziali, l'autorità competente dello Stato membro d'origine deve evidenziare nel modello le informazioni che sono cambiate rispetto all'ultima notifica che aveva inviato all'autorità competente dello Stato membro ospitante e deve compilare almeno le sezioni 1 e 2 del modello.
21. Per facilitare l'aggiornamento dei registri nazionali in tutta l'UE attraverso un elenco centrale di indirizzi di posta elettronica funzionali, le autorità competenti comunicano all'ABE l'indirizzo di posta elettronica pertinente per la gestione dell'elenco o del registro una volta che il rispettivo elenco o registro nazionale è stato istituito, nonché ogni successiva modifica di tale indirizzo di posta elettronica.

#### 4.4. Informazioni sugli enti pubblici degli Stati membri designati per la gestione dei reclami

22. Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2021/2167 dovrebbero comunicare all'ABE se sono anche le autorità competenti designate nella loro giurisdizione per trattare i reclami relativi ai gestori di crediti ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, della stessa direttiva. Qualora nella giurisdizione in questione siano state designate altre autorità competenti per la gestione dei reclami, le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2021/2167 dovrebbero informarne l'ABE. Le informazioni sulle autorità competenti designate per la gestione dei reclami devono essere trasmesse all'ABE entro la data di applicazione dei presenti orientamenti. Se del caso, le autorità competenti informeranno l'ABE di eventuali modifiche successive delle autorità competenti e dei loro rispettivi compiti entro una settimana.

23. Le autorità competenti, responsabili a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2021/2167 della pubblicazione e della tenuta di un elenco o di un registro dei gestori di crediti, dovrebbero includere nella presentazione dell'elenco o del registro sul proprio sito web, ma non nell'elenco o nel registro stesso, un riferimento al sito web dell'ABE dedicato alla panoramica delle rispettive autorità competenti negli Stati membri designate per la gestione dei reclami.



# Allegato: modello per informare le autorità competenti degli Stati membri ospitanti

Sezione 1. Notifica relativa a un gestore di crediti che fornisce, o intende fornire, attività di gestione dei crediti in uno Stato membro ospitante (selezionare uno):	Tipo di notifica
1. Notifica iniziale 2. Aggiornamento 3. Notifica urgente della revoca dell'autorizzazione alla prestazione dell'attività di gestione dei crediti 4. Notifica urgente della revoca dell'autorizzazione a ricevere e detenere fondi dai debitori 5. Notifica che un gestore di crediti cessa o intende cessare di prestare attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante	
Sezione 2. Informazioni per l'inserimento nell'elenco o nel registro dei gestori di crediti dello Stato membro ospitante	Gestore di crediti
Stato membro d'origine in cui il gestore di crediti è stato autorizzato	
Stato membro ospitante a cui è stato notificato che un gestore di crediti presta o intende prestare attività di gestione dei crediti nella sua giurisdizione	
Identificativo della persona giuridica (LEI) (se disponibile)	
Numero di identificazione unico nazionale assegnato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine	
Denominazione legale (compresa la forma giuridica della società) / + denominazione commerciale se diverso dalla denominazione legale (in lettere latine)	
Denominazione legale (compresa la forma giuridica della società) / + denominazione commerciale se diverso dalla denominazione legale (non latino - se applicabile)	
Indirizzo della sede centrale del gestore di crediti o della sua sede legale nello Stato membro d'origine	
Paese	
Città	
Codice postale	
Via	
Numero civico	
Indirizzo della succursale nello Stato membro ospitante in cui il gestore di crediti presta o intende prestare attività di gestione dei crediti (se applicabile)	

Paese	
Città	
Codice postale	
Via	
Numero civico	
Dati di contatto del gestore di crediti rilevanti per lo Stato membro ospitante (almeno uno da fornire, sono possibili più menzioni):	
Indirizzo di posta elettronica	
Modulo web	
Indirizzo postale	
Numero di telefono	
Dati di contatto per la gestione dei reclami dei consumatori rilevanti per lo Stato membro ospitante da parte del gestore di crediti ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 (almeno uno da fornire, sono possibili più menzioni):	
Indirizzo di posta elettronica	
Modulo web	
Indirizzo postale	
Numero di telefono	
Status dell'autorizzazione (valida o revocata) per la prestazione di attività di gestione di crediti, compresa la data della prima autorizzazione e la data di revoca dell'autorizzazione (se applicabile)	
Status autorizzativo [«approvato», «vietato per questo gestore di crediti» o «generalmente vietato per i gestori di crediti con sede in (nome dello Stato membro)»] a ricevere e detenere fondi dai debitori ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2021/2167, compresa la data della prima autorizzazione registrata e la data di revoca dell'autorizzazione (se applicabile) di tale servizio	
<b>Sezione 3. Ulteriori informazioni sul gestore di crediti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167, non destinate alla pubblicazione nell'elenco o nel registro dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, ma rilevanti per la determinazione della data entro la quale il gestore di crediti è in grado di iniziare a prestare attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante</b>	<b>Gestore di crediti</b>
Data della notifica iniziale da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante dell'intenzione di un gestore di crediti di fornire attività di gestione del credito in tale Stato membro ospitante	
Identità e indirizzo del fornitore di servizi di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante (se applicabile, sono possibili più menzioni):	
Denominazione	
Paese	

Città	
Codice postale	
Via	
Numero civico	
Identità della/e persona/e responsabile/i presso il gestore di crediti per la prestazione delle attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante	
Ove applicabile, una descrizione delle misure adottate per adeguare le procedure interne, i dispositivi di governance e i meccanismi di controllo interno del gestore di crediti al fine di garantire il rispetto delle leggi applicabili ai diritti del creditore nell'ambito di un contratto di credito o del contratto di credito stesso	
Una descrizione della procedura stabilita al fine di rispettare le norme in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, laddove il diritto nazionale dello Stato membro ospitante che recepisce la direttiva (UE) 2015/849 designa i gestori di crediti come soggetti obbligati al fine di prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.	
Prova che il gestore di crediti dispone di mezzi adeguati a comunicare nella lingua dello Stato membro ospitante o nella lingua del contratto di credito	
Se tali informazioni sono già note al gestore di crediti, lo Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro d'origine	